

PARERE

SULLO

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RIGUARDANTE
L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI**

(Assemblea del 16 gennaio 1959, N. 4)

I. PREMESSA

L'on.le Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale con Sua lettera del 5 dicembre 1958, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, chiedeva al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro che lo stesso Consiglio esprimesse parere in merito allo schema di disegno di legge concernente l'ordinamento dell'addestramento professionale.

Il provvedimento è stato esaminato prima dalla Commissione per la qualificazione del lavoro, competente *ratione materiae*, poi dall'Assemblea del Consiglio che ha approvato il presente parere.

Come è noto, il nostro ordinamento provvede alla preparazione professionale dei lavoratori mediante istituti professionali, scuole tecniche, apprendistato, addestramento professionale, nonchè mediante corsi previsti dal r. decreto legge 21 giugno 1938, n. 1380, per la formazione, il perfezionamento e l'addestramento delle maestranze.

La disciplina dei corsi riguardanti l'addestramento professionale forma l'oggetto del disegno di legge, trasmesso all'esame del C.N.E.L. La materia è regolata dagli articoli 45-69 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e modifiche successive, nonchè dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 17.

Per l'istituzione dei corsi di addestramento il Ministero del Lavoro utilizza Centri di addestramento professionale con sedi stabili, locali idonei ed attrezzature adeguate. I Centri costituiscono i mezzi al servizio delle istituzioni, che li hanno organizzati.

I corsi di addestramento professionale possono distinguersi in corsi normali di addestramento professionale, corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati, corsi interaziendali, corsi di riqualificazione.

Formulate dagli Enti promotori, corredate da un programma tecnico-didattico, nonchè dal preventivo di spesa, le proposte per l'istituzione di questi corsi, sono inol-

trate al competente Ufficio del Lavoro, che, sentita la Commissione provinciale di collocamento, all'inizio di ogni esercizio finanziario elabora un piano provinciale.

Sulla base dei piani provinciali viene predisposto un piano nazionale che, sentita la Commissione per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, viene approvato con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, di concerto con quello del Tesoro.

I corsi normali di addestramento professionale, previsti dall'art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264, si distinguono in corsi di primo addestramento, di qualificazione, di perfezionamento e di specializzazione, a seconda che siano predisposti a favore di coloro che provengono direttamente dalla scuola ed abbiano già al proprio attivo un periodo di lavoro, più o meno qualificato; e a seconda del tempo, che i giovani possono dedicare alla propria formazione professionale prelaborativa.

I corsi riguardano i settori economici dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, ecc.

I corsi di addestramento professionale per disoccupati trovano disciplina legislativa negli articoli 46-52 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Le aziende industriali non a ciclo stagionale, con oltre 1000 dipendenti, possono chiedere l'istituzione di corsi di riqualificazione per fronteggiare situazioni particolari, derivanti da esuberanza di mano d'opera rispetto alle possibilità funzionali ed economiche delle aziende medesime.

Sempre nel campo dell'addestramento professionale, importanza particolare riveste l'istituto dell'apprendistato regolato dalla legge 9 gennaio 1955, n. 25, modificata con legge 8 luglio 1956, n. 706.

La formazione dell'apprendista si attua a mezzo dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare. L'addestramento pratico mira a consentire al giovane l'acquisizione della necessaria abilità del lavoro, al quale deve essere avviato, mediante graduale applicazione. L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni indispensabili all'acquisizione di una piena capacità professionale (art. 16). L'insegnamento viene impartito in corsi organizzati per categorie professionali e per gradi di preparazione scolastica. Sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro, i corsi di insegnamento complementare possono essere organizzati presso aziende, presso scuole statali, o presso Enti che, tra i propri compiti, annoverino quello dell'insegnamento professionale.

I cantieri-scuola per disoccupati, benchè disciplinati dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 sull'addestramento professionale, non hanno funzione formativa dei lavoratori: hanno funzione produttiva o assistenziale.

I fini del disegno di legge in esame, vengono così palesati:

a) nel campo dell'addestramento professionale fornire gli strumenti per soddisfa-

re esigenze derivanti dall'attuazione del *Piano di sviluppo dell'occupazione e del reddito*;

⁷
b) coordinare le direttive degli organi responsabili nel campo della preparazione professionale;

c) disciplinare le iniziative di addestramento richieste dal mercato del lavoro;

d) rendere più efficace l'attività addestrativa, alla quale è preposto il Ministero del Lavoro;

e) garantire l'efficienza dell'addestramento sul piano tecnico;

f) stabilire quali spese possono gravare sul Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

g) integrare le attrezzature che si appalesino insufficienti.

Caratteristica essenziale del disegno di legge è di prevedere *un organo di coordinamento centrale, capace di impartire direttive idonee, in maniera che prima di tutto al centro possa verificarsi la collaborazione già in atto alla periferia. Collaborazione diretta a coordinare le direttive impartite dai diversi organi interessati all'addestramento professionale.*

II. PARERE

Il Consiglio ha rilevato, anzitutto, che l'esame del progetto di legge comporta l'indagine preventiva dei seguenti problemi generali relativi alla preparazione professionale: rapporti tra istruzione ed addestramento professionale; coordinamento tra le attività e tra gli istituti dei campi rispettivi nell'ambito dell'addestramento professionale, coordinamento tra le varie iniziative: in particolare, tra le iniziative pubbliche e quelle private.

Si è sostenuto da taluni che tutta la preparazione professionale dovrebbe essere realizzata attraverso l'istruzione professionale, sviluppandosi e potenziandosi al massimo la rete degli Istituti professionali. Sussistendo, peraltro, una situazione di anormalità, dovuta alla carenza di edifici scolastici e ad uno stato considerevole di disoccupazione, gli stessi hanno riconosciuto che a questa preparazione professionale

possano tendere anche Centri a carattere prevalentemente addestrativo, nella competenza del Ministero del Lavoro, che promuove l'istituzione di particolari corsi di addestramento professionale.

Il Consiglio tuttavia ha osservato, anzitutto, che istruzione professionale e addestramento professionale sono due aspetti di un problema unico — quello della preparazione professionale — diretti a questo unico fine, anche se, per la rispettiva maggiore efficienza, trovano opportunità di svilupparsi in ambienti, secondo metodi e con disponibilità di mezzi notevolmente diversi. E — pur riconoscendo l'importanza fondamentale che nel campo della preparazione professionale assume l'istruzione professionale; pur riaffermando la necessità di potenziare al massimo questi Istituti — ha ritenuto che l'addestramento professionale non possa riguardare attività di carattere temporaneo e congiunturale. Essa permette il recupero di un gran numero di soggetti che — per cause spesso non dipendenti dalla propria volontà — non hanno potuto frequentare gli Istituti professionali. Tali necessità di recupero, è facile prevedere, sussisteranno sempre, in misura considerevole, nel nostro Paese.

Il progetto conferma l'importanza dell'addestramento professionale e tiene largo conto delle nuove necessità nelle modifiche che apporta alla legge del 1949.

Il problema fondamentale resta sempre quello del coordinamento tra le attività e gli istituti che rientrano nell'ambito dell'istruzione, o le attività di addestramento professionale, rivolti tutti e due alla preparazione professionale. Fino ad oggi tale coordinamento non si è verificato in modo organico e completo, mentre esso è necessario, se si vogliono rendere aderenti alle esigenze del Paese tutte le iniziative e le attività volte alla preparazione delle masse lavoratrici.

È stato da taluni proposto un organismo centrale, di cui facciano parte rappresentanti dei Ministeri della Pubblica Istruzione, del Lavoro, del Commercio e dell'Industria, dell'Agricoltura, del Tesoro, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché degli Enti pubblici gestori dei corsi. Alla periferia il coordinamento dovrebbe essere attuato dai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale.

Al centro ed alla periferia gli organi indicati avrebbero il compito di coordinare le attività rivolte alla preparazione professionale.

Il Consiglio ha posto in rilievo il bisogno di realizzare il coordinamento tra istruzione professionale ed addestramento professionale nel modo più organico e completo; ed ha ravvisato nel progetto buone fondamenta anche se, come si vedrà, qualche disposizione esiga ritocchi.

Ciò premesso è apparso al Consiglio che l'organo di coordinamento centrale possa essere mantenuto nelle linee contemplate dal disegno di legge, che prevede, altresì, adeguate forme di coordinamento locale.

Vi è quindi un avvio alla soluzione del problema del coordinamento tra istruzio-

ne ed addestramento professionale. E il disegno di legge trasmesso appare idoneo a fornire una prima soluzione al problema fondamentale.

Per quel che riguarda il coordinamento tra le iniziative che si svolgono nell'ambito dell'addestramento professionale — in particolare tra le pubbliche e le private — è stata sostenuta da taluni la necessità di unificare in unico ente gli Enti pubblici gestori dei corsi di addestramento.

Si è pure sostenuto che — oltre all'ente pubblico — potrebbero gestire corsi finanziati, secondo un'equa ripartizione del Fondo destinato ad attività addestrative, gli Enti sorti per iniziativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonchè per contratto tra organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; mentre nessun finanziamento dovrebbe essere concesso ad Enti gestori privati.

Si è detto pure che i corsi di addestramento aziendale dovrebbero essere controllati dalle Commissioni interne e che i loro programmi dovrebbero uniformarsi a quelli promossi per iniziativa del Ministero del Lavoro.

Altri, per contro, hanno sostenuto che, nel campo dell'addestramento professionale, il Ministero del lavoro dovrebbe limitarsi a svolgere opera di integrazione e di supplenza, quando carente o scarsa si manifestasse l'iniziativa privata. Per modo che del Comitato di coordinamento, previsto dal progetto, dovrebbero essere chiamati a far parte anche i rappresentanti dei vari Enti, che svolgono attività di addestramento professionale.

In merito a tali tesi sul coordinamento tra le iniziative svolte nell'ambito dell'addestramento professionale, il Consiglio ha ritenuto poco opportuno procedere all'unificazione dei vari Istituti, che oggi si occupano dell'addestramento professionale, in un solo Ente a carattere pubblico. L'istituzione di Ente siffatto vedrebbe venire meno quelle iniziative così numerose che spesso permettono di incrementare il numero dei lavoratori italiani specializzati e favoriscono l'elevazione delle masse lavoratrici, fronteggiando i bisogni del Paese resi più intensi dall'entrata in vigore del M.E.C.

D'altra parte il Consiglio ha osservato che, a norma dell'art. 33 della Costituzione, Enti e privati hanno pieno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione; talchè non potrebbe limitarsi l'insegnamento professionale solo ad un Ente pubblico, o ad Enti istituiti unicamente dalle Organizzazioni sindacali.

Il Consiglio ha inoltre ravvisato l'opportunità di mantenere l'attuale distinzione tra gli Enti di diritto pubblico, istituiti per settore, e di prevedere l'eventualità che sorgano Enti per particolari nuovi settori di attività, per la formazione di esercenti professioni non tradizionali.

Utile appare pertanto la molteplicità delle iniziative e delle attività svolte nell'ambito dell'addestramento professionale, semprechè tali attività siano coordinate come prevede il progetto in esame: *un Comitato centrale per il coordinamento delle attività tendenti alla formazione professionale dei lavoratori* (art. 22).

D'altra parte, il progetto non intende immutare alla vigente disciplina dell'addestramento professionale. Dispone soltanto, entro i limiti delle attuali disponibilità di bilancio, un riordinamento delle norme vigenti per tener conto delle nuove necessità ed un coordinamento tra istruzione professionale ed addestramento professionale. E questi problemi urge risolvere oggi per fronteggiare le accennate necessità. In conseguenza il Consiglio ha riconosciuto l'idoneità del progetto, in via generale, alla soluzione dei problemi di carattere generale.

In merito, poi, ai singoli articoli del disegno di legge il Consiglio ha formulato le osservazioni seguenti:

Articolo 1

La disposizione ha carattere piuttosto regolamentare che dispositivo. Allo scopo di chiarire dubbi interpretativi, sollevati nel corso della discussione, il Consiglio ha posto in risalto che, nella formulazione della norma, la unica innovazione apportata si limita a prevedere che, all'atto dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento, gli Uffici del lavoro provvedano a rilevare non soltanto la qualifica o specializzazione attuale, ma anche la qualifica, alla quale aspirino quanti ne risultino ancora sprovvisti, ovvero la qualifica alla quale i lavoratori tendano in sostituzione di quella conseguita. Di modo che resti ben chiaro che ai corsi di addestramento possono partecipare altresì giovani non iscritti nelle liste di collocamento.

Articolo 2

Hanno osservato taluni che il disegno di legge dovrebbe disciplinare soltanto corsi di *riqualificazione* e lasciare all'istruzione professionale il compito della *qualificazione*. In caso contrario, allettati dalla brevità dei corsi di addestramento, i giovani tra i 14 ed i 18 anni potrebbero preferire di iscriversi ad essi, piuttosto che agli Istituti professionali.

Il Consiglio, però, richiamando tutte le osservazioni esposte sui rapporti intercorrenti tra istruzione professionale ed addestramento professionale, ai fini della formazione professionale, ha considerato cospicuo il numero dei giovani in età superiore ai 14 anni, i quali per essere sforniti del titolo di studio necessario, o per altre cause, non imputabili alla loro volontà, si sono trovati esclusi dalla possibilità di accedere agli Istituti professionali. Ora il legislatore non può non preoccuparsi di consentire loro, a mezzo dell'addestramento professionale, ogni possibilità di recupero. E l'addestramento professionale non può limitarsi alla semplice *riqualificazione*; si informa al concetto più organico e completo di qualificazione professionale.

Il Consiglio ha inoltre proposto che la formulazione dell'articolo rispecchi con maggiore evidenza l'iter che il Ministero del Lavoro deve seguire nel promuovere i corsi di addestramento professionale. In un primo momento, i competenti Uffici del lavoro devono condurre una ricognizione delle carenze di qualificazione ed accertare le necessità del mercato. In un secondo tempo il Ministero del Lavoro, valutati i risultati della ricognizione e considerate le altre esigenze relative al mercato del lavoro ed alle possibilità dell'emigrazione, provvederà ad istituire i corsi accennati.

Articolo 3

Il Consiglio ha messo in rilievo come questo articolo imposti e, almeno in parte, avvii a soluzione il problema del coordinamento tra istruzione professionale ed addestramento professionale, i corsi del quale presentano un *carattere eminentemente pratico*. Ha però osservato che *applicare gli addestramenti anche in attività produttive*, potrebbe, in pratica, prestarsi al rischio di deviare lo scopo dei corsi, indirizzandoli anche a scopi di lucro. Ha perciò ribadito il carattere esclusivamente didattico dei corsi anche con applicazioni produttive.

Si era da taluno proposto di non prevedere corsi per lavoratori *inoccupati*, nel timore che questi corsi, data una maggiore brevità, potessero svuotare di allievi i corsi svolti negli Istituti professionali. Si è osservato che gli Istituti professionali si rivolgono a giovani inoccupati. Perciò l'addestramento professionale non può riguardare anch'esso i non occupati. La legge non dovrebbe in conseguenza prevedere corsi per lavoratori inoccupati, in quanto si verrebbe a creare una interferenza di iniziative tra Ministero del Lavoro e Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Consiglio ha osservato, al riguardo, che il problema si risolve quando si stabilisce l'auspicato coordinamento, che volge proprio a evitare qualsiasi interferenza tra istruzione professionale ed addestramento professionale: istituti entrambi utili al Paese.

Il prevedere corsi per lavoratori *inoccupati* non comporta necessariamente interferenze nel campo dell'istruzione professionale. Il dato della non occupazione si riferisce a lavoratori: cioè, a coloro che hanno formulato domanda di lavoro; sono già iscritti nelle liste di collocamento e che, per questa circostanza, mostrano di aver rinunciato all'istruzione professionale.

Quest'ultima invece si rivolge esclusivamente a studenti, i quali non partecipano ai corsi per lavoratori inoccupati, mancando della caratteristica essenziale per parteciparvi: vale a dire della qualifica di lavoratore.

È stato anche proposto di istituire corsi per lavoratori *inoccupati* solo dove non esistano Istituti professionali e di prevedere che i programmi di insegnamento siano impostati non esclusivamente su basi pratico-operative, ma tendano anche a dare una preparazione tecnologica-generale.

Il Consiglio ha però osservato che occorre tener distinta l'istruzione dall'addestramento. I due istituti possono bensì coordinarsi, ma non possono verificarsi se non con grave danno.

D'altra parte è prevedibile che gli allievi degli Istituti professionali — una volta attuatosi il piano della riforma della scuola — saranno probabilmente poco più di 100.000: proporzione del tutto esigua della popolazione attiva. Ciò dimostra l'utilità dell'addestramento professionale, anche in luoghi dove esistano Istituti professionali. L'addestramento deve volgere a creare — entro termini di tempo ragionevolmente brevi — masse lavoratrice specializzate ed indirizzate più a fini pratici — val dire di apprendimento del mestiere — anzichè a indirizzi culturali generali.

Il Consiglio ha riconosciuto l'opportunità pratica che i corsi per i lavoratori sottoccupati — lavoranti cioè ad orario ridotto — si svolgano in linea di massima durante il giorno.

E quanto alla durata dei *corsi più progrediti* ha proposto che non ecceda quella dei corsi normali.

È stato concorde nel formulare il voto che, accanto ai corsi di addestramento, implicanti attività in prevalenza manuali, vengano istituiti corsi rivolti ad attività non prevalentemente manuali.

In merito all'ultimo comma, ha infine riconosciuta la necessità di prevedere che i corsi di addestramento professionale siano istituiti e gestiti direttamente dagli Enti proponenti, per eliminare i numerosi inconvenienti rivelatisi nella pratica. Solo in casi eccezionali, i corsi potranno essere gestiti da Enti e privati, che non ne abbiano presentata richiesta direttamente.

Potranno chiedere ed ottenere l'autorizzazione ad istituire e gestire corsi di addestramento professionale, Amministrazioni pubbliche ed Enti sia pubblici che privati.

Articolo 4

Il Consiglio ha suggerito di mettere in luce, nella formulazione dell'articolo, che i corsi di addestramento professionale vengono autorizzati in relazione alle esigenze del mercato del lavoro nelle singole zone, tenendosi nel massimo conto le necessità dell'emigrazione.

Articolo 5

Il Consiglio ha approvato l'attuale indirizzo del Ministero del Lavoro, il quale ammette che l'autorizzazione ad istituire corsi di addestramento professionale possa essere richiesta dai più vari Enti.

Analogamente a quanto proposto all'ultimo comma dell'art. 3 il Consiglio si è trovato concorde nel suggerire che l'autorizzazione ad istituire corsi di addestramento possa essere chiesta da Amministrazioni pubbliche nonchè dagli Enti sia pubblici che privati.

Qualche Consigliere ha proposto di prevedere che tali autorizzazioni vengano prima trasmesse per il parere al Comitato di coordinamento.

Il Consiglio ha però osservato che il Comitato previsto dall'art. 22 non può sostituirsi all'attività delle due Amministrazioni. Deve occuparsi di questioni di carattere generale riflettenti il coordinamento. In caso diverso, si verrebbe a costituire un nuovo organo, con propri uffici che, in luogo delle Amministrazioni suddette, dovrebbe esaminare le migliaia di domande relative all'istituzione dei corsi. Il che esulerebbe dall'attività propria di quel Comitato.

Articolo 6

Il Consiglio ha ritenuto che l'articolo debba riferirsi unicamente agli Uffici di collocamento per quel che riguarda l'avviamento dei lavoratori ai corsi di addestramento.

Articolo 7

Si è proposto che della Commissione di esame siano chiamati a far parte, oltre che i rappresentanti del Consorzio provinciale, anche insegnanti o Presidi di Istituti privati, nonchè i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, allo scopo di facilitare il coordinamento auspicato tra istruzione professionale e addestramento professionale e accertare il grado di capacità acquisito dall'allievo; capacità che potrà trovare, poi, riscontro nel riconoscimento, in sede aziendale, della qualifica attribuitagli.

Peraltro il Consiglio ha ritenuto che le Commissioni di esame non possano costituire organi di coordinamento. Al Ministero del Lavoro compete la responsabilità dell'insegnamento nel campo dell'addestramento professionale. Il Consiglio ha ravvisato l'opportunità di prevedere che il delegato designato dall'Ispettorato del Lavoro sia persona particolarmente esperta delle materie in cui vertono gli esami dei giovani. Anche per quanto concerne la partecipazione nelle Commissioni di esame dei rappresentanti sindacali, il Consiglio ha osservato che il grado di capacità acquisito dall'allievo può essere sufficientemente valutato già dalle persone chiamate a far parte delle Commissioni, senza accrescerne il numero dei componenti.

In merito all'ultimo comma, il Consiglio ha ritenuto opportuno prevedere la radiazione dai corsi solo per i lavoratori che, senza giustificati motivi, non li avessero frequentati assiduamente, in modo da colpire soltanto i negligenti.

Articolo 9

Il Consiglio ha espresso l'avviso non essere opportuno stabilire il limite massimo dell'assegno di presenza. Dal quale tuttavia dovrebbe detrarsi l'ammontare relativo all'indennità di disoccupazione, o del sussidio straordinario di disoccupazione per i lavoratori, che di tale indennità o sussidio fruiscano.

Quanto all'integrazione del trattamento di famiglia, il Consiglio ha suggerito il rinvio alla legge che stabilisce le integrazioni delle indennità di disoccupazione relative ai carichi familiari.

Articolo 10

Il Consiglio ha ritenuto che i premi possano essere accordati a giovani ai quali non competano gli assegni di presenza; che versino in stato di bisogno e siano meritevoli, per assiduità e profitto. Non sembra opportuno prevedere — come nel progetto — che l'erogazione dei premi periodici e finali possa consistere in attrezzi, oltrechè in denaro, per agevolare il giovane nell'espletamento del mestiere appreso.

Articolo 12

Il Consiglio ha ravvisato l'utilità delle disposizioni ed ha sottolineato la necessità di accordare ai giovani i benefici della riduzione sui mezzi di trasporto e degli assegni familiari. Ed ha espresso l'opinione che anche per gli studenti occorra prevedere tutte le agevolazioni di cui godono i giovani che partecipano ai corsi di addestramento professionale, purchè compatibili con il loro specifico *status*.

Articolo 13

Il Consiglio ha messo in rilievo l'utilità della disposizione, volta a imprimere la dovuta serietà ai corsi di addestramento professionale.

Articolo 14

Il Consiglio ha proposto che, nella formulazione dell'articolo, si preveda che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale possa promuovere l'istituzione dei Centri di addestramento, tanto direttamente, come a mezzo di Pubbliche Amministrazioni, o di Enti pubblici e privati, che operino nel settore dell'addestramento, o vengano all'uopo costituiti.

Taluno ha espresso l'opinione che prima di affidare l'istituzione dei nuovi Centri ad altri Enti o Comitati, dovrebbero essere interpellati gli Enti pubblici, che operano statutariamente nel settore dell'addestramento professionale.

Il Consiglio ha però ritenuto che una disposizione del genere non faciliterebbe lo sviluppo delle attività volte all'addestramento professionale, bensì le ostacolerebbe e tenderebbe a soffocare le iniziative private, che così di frequente si appalesano di grande utilità.

Articolo 15

È stato osservato che si verrebbe a creare una situazione anomala, allorchè la Pubblica Amministrazione venisse ad assumere personale, il cui rapporto sarebbe regolato dalla legge sull'impiego privato. Si è obiettato da altri che, per non gravare ulteriormente il bilancio dello Stato, si debba evitare di estendere il rapporto di pubblico impiego al personale dei Centri di addestramento.

Altri ancora hanno suggerito di sopprimere l'articolo, in guisa da accordare libertà di azione all'Amministrazione dello Stato.

Altri, infine, hanno proposto di assumere il personale mediante contratto a termine.

Valutate tutte le proposte, il Consiglio ha ritenuto che l'articolo debba limitarsi a prevedere che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale assuma, mediante contratto, il personale necessario all'istituzione ed alla gestione dei Centri di addestramento, nulla prevedendosi per quel che riguarda la risoluzione del relativo rapporto di lavoro, in conseguenza della soppressione dei Centri di addestramento.

Articolo 16

È stata da taluni proposta la soppressione dell'articolo, non ravvisandosi l'utilità dei Centri di psicologia del lavoro per la preparazione. Invece il Consiglio ha ritenuto che tali Centri sono utili, perché rappresentano uno strumento di progresso ai fini della selezione nell'orientamento professionale.

Articolo 17

È stata sottolineata l'opportunità di non istituire Enti nuovi di diritto pubblico per la formazione degli istruttori dei corsi di addestramento professionale, rilevandosi che la norma verrebbe a creare sovrastrutture nella organizzazione dello Stato. È stato, d'altra parte, osservato che l'istituzione di un Centro nazionale per la formazione degli istruttori si risolverebbe in una struttura parallela a quella del Ministero della Pubblica Istruzione, la cui attività rischierebbe di venire pertanto menomata.

Il Consiglio, in conseguenza, ha espresso l'avviso che sia opportuno prevedere che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale possa istituire o riconoscere Centri per la formazione degli istruttori dei Corsi di addestramento professionale. Ha osservato che la formazione degli istruttori dei Corsi di addestramento professionale costituisce problema vivamente dibattuto anche in campo internazionale. Detti istruttori non possono essere formati unicamente nelle Università.

Attualmente sussistono due Centri per la formazione degli istruttori: centri che hanno dato buona prova, sono apprezzati in campo nazionale e internazionale e possono essere utilizzati largamente. Non è necessario quindi istituire un Ente di diritto pubblico.

Articolo 18

Il Consiglio ha osservato che l'assistenza prevista potrebbe trovare collocazione più appropriata nell'ultimo comma del successivo art. 19.

Articolo 19

Qualcuno ha sostenuto che lo Stato non può affidare a privati il compito di formare professionalmente i cittadini e che nessuna forma di finanziamento possa essere concessa ad Enti e gestori privati.

Il Consiglio ha ribadito che i Corsi di addestramento professionale sono rivolti alla formazione professionale: perciò a qualcosa di diverso, in parte almeno, dall'attività scolastica ed educativa. Non sembra quindi che possa richiamarsi norma alcuna che preveda un divieto di finanziamento ad Enti privati. Le disposizioni, che tale divieto potrebbero stabilire, hanno riguardo a scuole e ad Istituti di educazione. Deve ancora aggiungersi che il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori è costituito solo in parte dal contributo dello Stato. Per la rimanente, è for-

mato dalle disponibilità scaturenti dalla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Il Consiglio ha messo in risalto l'opportunità che, nel formulare l'articolo, ai commi 1 e 7, venga precisato che il Fondo sopporti le spese relative non pure allo svolgimento dei Corsi di addestramento dei lavoratori, quanto di quelli diretti alla formazione degli istruttori dei Corsi medesimi. E ha ritenuto unanime che occorra prevedere un incremento adeguato del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Articolo 20

Il Consiglio ha sottolineato l'utilità della disposizione contenuta nell'articolo, la quale viene ad eliminare un dubbio più volte sollevato da alcuni Enti gestori dei Corsi. Questi infatti avevano sostenuto che il finanziamento dovesse intendersi a fondo perduto; in altri termini, senza obbligo di rendiconto. In merito alla formulazione dell'articolo, il Consiglio ha rilevato che, anche qui, come negli artt. 3 e 5, si debba fare riferimento, piuttosto che agli Enti, alle Pubbliche Amministrazioni, nonchè agli Enti pubblici e privati.

Articolo 22

Si è da taluno osservato che molto modesti appaiono i compiti attribuiti al Comitato centrale per il coordinamento; sicchè poi questo nella realtà si manifesta di portata limitata.

Il Consiglio ha rilevato che nel disegno di legge, proprio questo articolo imposta e risolve, per buona parte e in modo felice, il problema del coordinamento tra istruzione professionale e addestramento professionale ai fini della formazione professionale. Problema la cui necessità di soluzione è stata già più volte sottolineata. Perciò ravvisa in pieno l'utilità della norma.

Per altro, allo scopo di sottolineare sempre più che il Comitato centrale è competente non soltanto a fissare un coordinamento di competenze tra le Amministrazioni interessate bensì a fornire indirizzi generali in materia di formazione professionale, il Consiglio ha ritenuto che ai commi 1 e 2 debba più propriamente parlarsi — anzichè di *formazione professionale* e di *preparazione professionale di istruzione e di addestramento professionale*. Ha ritenuto inoltre che al Comitato centrale spetti di formulare proposte relative al coordinamento, in sede locale, delle attività riguardanti l'istruzione e l'addestramento professionale.

Articolo 23

Il Consiglio ha ravvisato l'opportunità di prevedere che tra i rappresentanti delle categorie interessate (lettera *d* ed *e*) siano previsti — oltre che quelli del settore industriale e commerciale — anche quelli del settore agricolo, di quello artigianale e quello dei trasporti; e che i detti rappresentanti di categoria vengano nominati dal Ministero del Lavoro di intesa con quello della Pubblica Istruzione.

Il Consiglio non ha ritenuto di accogliere il suggerimento di proporre che del Comitato centrale facciano parte altresì i rappresentanti del Ministero delle Partecipazioni Statali, della Cassa del Mezzogiorno e dei coltivatori diretti e dei gestori di scuole non statali, osservando che altrimenti il Comitato sarebbe risultato troppo numeroso e di funzionamento appesantito.

III. CONCLUSIONI

In base ai motivi più sopra indicati, il Consiglio

ravvisa

a) l'idoneità del progetto ad avviare a soluzione il problema fondamentale del coordinamento tra istruzione professionale ed addestramento professionale, mediante l'istituzione di un Comitato centrale per il coordinamento, al quale si demanda il compito di coordinare l'applicazione delle disposizioni riguardanti l'istruzione e l'addestramento professionale e di determinare gli indirizzi di tutte e due le attività;

b) la necessità di stabilire tassativamente che le attività produttive, alle quali possono essere addetti gli addestrandì, non siano dirette a fini di lucro e che i corsi per lavoratori sottoccupati possano essere tenuti in orario diverso da quello normale di lavoro;

c) l'opportunità di fissare in sei mesi la massima durata dei "corsi più progrediti" e di istituire anche corsi rivolti ad attività non prevalentemente manuali;

d) l'opportunità di prevedere, in via eccezionale, che la gestione dei corsi venga affidata anche ad Enti e privati, che non ne abbiano formulata diretta richiesta;

e) la necessità di scegliere tra persone particolarmente esperte della materia il

delegato designato dall'Ispettorato del lavoro, in qualità di componente della Commissione di esame;

f) la necessità di limitare i casi di radiazione dai corsi soltanto ai lavoratori che *senza giustificato* motivo non li abbiano frequentati assiduamente;

g) l'opportunità di non stabilire nella legge la misura massima dell'assegno di presenza e di prevedere che i premi periodici possano consistere anche in attrezzi;

h) la necessità che la legge si limiti a prevedere che la Pubblica Amministrazione assuma, mediante contratto, il personale necessario alla gestione dei Centri di addestramento;

i) l'opportunità che la legge, senza creare alcun Ente pubblico, demandi al Ministero del Lavoro la facoltà di istituire, o di riconoscere, Centri per la formazione degli istruttori dei corsi di addestramento professionale;

l) la necessità di integrare il Comitato centrale di coordinamento con rappresentanti, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, nel settore agricolo, artigianale e dei trasporti;

m) l'opportunità di mantenere la distinzione tra i vari Enti di diritto pubblico, istituiti per settore, e di prevedere l'eventuale creazione di Enti per nuovi settori di attività diretta alla formazione di esercenti professioni non tradizionali.